

LAZZARO. Appunto perchè ieri la Camera.... (*Rumori a destra*).

PRESIDENTE. Scusi, non ha la parola.

Voci. Ai voti! Finiamo!

LAZZARO. Domando la parola per una mozione.

PRESIDENTE. Parli.

LAZZARO. Appunto perchè nella tornata di ieri la Camera ha creduto di obbligare l'onorevole Ricciardi a parlare alle ore cinque, io da questi banchi propongo che essendo le ore cinque, la seduta sia levata, onde l'onorevole Bon-Compagni possa parlare il primo nella seduta di lunedì. (*Bene! Bravo! a destra*)

PRESIDENTE. Chi intende che la seduta sia rimandata a lunedì, voglia alzarsi.

(*La Camera delibera affermativamente*).

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Deliberazione sulle conclusioni proposte intorno alla petizione 8916;

2° Seguito delle interpellanze dei deputati Macchi e Ricciardi sui documenti diplomatici presentati dal Ministero, e del deputato Bertani sullo scioglimento della Società *La solidarietà democratica in Genova*.

Discussione dei progetti di legge:

3° Aspettative, disponibilità e congedi degli impiegati;

4° Lavori nel porto di Brindisi;

5° Riordinamento provvisorio del giuoco del lotto.

2^A TORNATA DEL 13 GIUGNO 1863

PRESIDENZA DEL CONTE CANTELLI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sulla petizione del signor Delafield, di Haiti, contro la sua estradizione in Svizzera — Domanda del deputato Nicotera, e schiarimento del ministro di grazia e giustizia, Pisanelli — Discorso del ministro medesimo in risposta ai deputati Capone e Mancini, e in sostegno delle conclusioni della Commissione — Incidente sulla chiusura, oppugnata dal deputato Mellana, e approvata — Proposte dei deputati Mancini e Crispi — Osservazioni d'ordine e di legalità del deputato Crispi.*

La seduta è aperta alle ore 9.

**Domanda di estradizione in Svizzera
del signor Delafield.**

(*Seguito della discussione*).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione sulla petizione 8916 del signor Delafield, di Haiti, contro la sua estradizione in Svizzera.

NICOTERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

NICOTERA. Prima di continuare questa discussione, credo che converrebbe che il signor ministro ci dicesse se il signor Delafield sia già stato consegnato, oppure se sia ancora nelle prigioni dello Stato, perchè questa circostanza potrebbe esercitare grande influenza sulla discussione.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Il signor Delafield è ancora nelle prigioni dello Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. La nota degl'iscritti è esaurita: se nessuno chiede di parlare, metterò ai voti la chiusa della discussione.

MAZZA, relatore. Chiedo di parlare.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Voci. Aspettiamo ancora, non siamo in numero per votare.

Altre voci. Non si vota ancora.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Io non entrerò nella discussione della questione generale sollevata in occasione di questa petizione; imperocchè essa mi parve quasi abbandonata, dopo le dichiarazioni

2ª TORNATA DEL 13 GIUGNO

da me fatte, da quegli oratori medesimi che da prima più focosamente v'insistevano.

Il mio compito sarà solo questo, di rispondere alle osservazioni che ha recate in mezzo l'onorevole deputato Mancini, esaminando a norma del trattato l'estradizione consentita dal Governo del Re.

Ma prima che io entri in quest'esame mi permetta l'onorevole Mancini una querela che io credo giustissima.

Egli ha accusato il Governo di debolezza e di compiacenza, ma egli non ha osato di dare alcuna prova di quest'accusa; egli non poteva addurne alcuna; non aveva neppure diritto di sospettarla.

Eppure quando un uomo grave come lui si spinge ad accusare il Governo del suo paese di debolezza e di compiacenza in un fatto di questa natura, è strano che si limiti ad una mera assertiva, è quasi incredibile che egli non accenni almeno almeno a qualche indizio che lo scusi da una così severa censura, ma l'accusa e la censura di debolezza e di compiacenza è respinta e smentita dai fatti stessi agli occhi di tutti coloro che guardano le circostanze in mezzo a cui i fatti sono avvenuti.

Chi tentò d'intimidirci? Onde a noi venne la pressione? Quali minacce ci furon rivolte? Ci pervenne dalla Confederazione svizzera una inchiesta di estradizione amichevole e fiduciosa. Il Governo federale attese senza insistenza e senza petulanza le deliberazioni del Governo italiano.

Nè a consentirla fu mosso il Governo italiano da un sentimento di volgare compiacenza, che sarebbe stata in questo caso colpevole.

E certamente non può non aversi compiacenza, ad aderire alle domande della Svizzera, quando esse siano giuste: ma il pensare che il Governo italiano senza la coscienza di adempiere un obbligo consentisse un atto di estradizione, che è per sè stesso doloroso, e vi si arrendesse solo per assecondare il desiderio di un Governo, quantunque amico, quantunque vicino, quantunque liberale, quantunque a noi legato con vincoli di frequenti relazioni e di nobile simpatia, è cosa così strana e inconcepibile che non vale la pena d'insisterci per confutarla.

All'onorevole deputato Mancini ha potuto parer compiacente il Governo italiano solo perchè non ha soddisfatto il suo desiderio.

Nè a consentire l'estradizione il Governo fu mosso da opinione poco favorevole dei fatti e del carattere del Delafield.

Io non so, nè ho cercato sapere quali fossero le qualità morali del Delafield, e se al deputato Mancini giunsero tristi novelle sul di lui conto e volle scandagliarle, posso assicurarlo che quando anche a me pervennero, io, com'era mia debito, non vi attesi.

Il Governo italiano esaminava la domanda del Governo svizzero all'appoggio dei documenti che da questo gli erano stati presentati.

Come non fu mosso dal carattere del Delafield a con-

sentire l'estradizione, così nessun giudizio fece il Governo sul di lui conto, nè poteva farlo. Io auguro anzi che possa il signor Delafield chiarire innanzi alla giustizia popolare svizzera la sua innocenza e purgarsi da ogni imputazione. Per conseguenza nessuna delle mie parole potrà essere considerata come diretta ad oltraggiarlo: è mio obbligo rispettare la dignità del Governo di cui fo parte, la posizione del signor Delafield, la giustizia a cui appartiene.

Io non dispregio o signori, gli argomenti legali, come supponeva l'onorevole Mancini: io parlava dei meschini artifizii quando accennava ai sofismi coi quali taluni sogliono contrastare il diritto di estradizione in genere; ma non ho mai supposto che venendo alla discussione di un trattato, non si potesse far uso di argomenti legali. Certo la logica legale non deve nell'esame di un trattato internazionale, in una questione che si dibatte in Parlamento, assottigliarsi, e con minute osservazioni tentare di affrangere le alte ragioni degli Stati, ed impicciolire ed abbuare le discussioni parlamentari. I trattati che contemplan i grandi interessi delle nazioni, debbono guardarsi con senso retto e con occhio sereno.

Abbondanti e speciosi furono gli argomenti legali arrecati in mezzo dall'onorevole Mancini, ed io li riassumo in tre punti.

Egli disse che l'estradizione non si poteva consentire per tre ragioni: 1° perchè la domanda di estradizione non era accompagnata dal titolo che, secondo gli articoli 2 e 4 del trattato, deve appoggiarla; 2° perchè mancava nel fatto imputato al Delafield il carattere di uno di quei reati pei quali il Governo è autorizzato ad acconsentire l'estradizione alla Svizzera; in ultimo mancava il consentimento del console di Haiti, condizione anche richiesta dal trattato del 1843.

Il primo argomento arrecato dall'onorevole Mancini si fonda sulle parole del trattato.

Nell'articolo 1 è detto:

« Sempre quando sudditi sardi (leggo una traduzione, la quale è per altro ufficiale) ed individui dipendenti da summentovati cantoni, *accusati* o condannati nei rispettivi loro paesi per alcuni dei crimini, » ecc.

Adunque la prima condizione, egli dice, perchè possa chiedersi e consentirsi l'estradizione è che vi sia un accusato o un condannato.

Questa medesima idea sorge, egli soggiungeva ancora, dall'articolo 4 di questo trattato, perchè in questo articolo, designandosi i documenti, i quali debbono recarsi a conforto della domanda d'estradizione, si dichiara precisamente che la domanda d'estradizione deve essere accompagnata da un mandato di cattura spiccato contro gl'inquisiti o da qualsiasi altro atto emanato dalle autorità che hanno diritto di metterlo in istato d'accusa.

Ma qui, esclamava egli, non vi è la *mise en accusation*. Il Delafield non è stato mai accusato: di lui dunque non poteva essere domandata, non poteva essere concessa l'estradizione. Dov'è in effetto, egli prose-

guiva, la sentenza della sezione d'accusa contro il Delafield? Questo titolo manca del tutto. E manca davvero questa sentenza di sottoposizione ad accusa. Ma era essa richiesta dal trattato?

Signori, il trattato fu stipulato nel 1843. Il procedimento penale era in questo Stato regolato ancora in quel tempo dalle regie costituzioni. Ci era inoltre una legge del 1840 che dava alcuni provvedimenti speciali sulla procedura penale.

Le regie costituzioni, la legge del 1840 non avevano ancora, come accadde con le leggi posteriori, distinto e riconosciuto un giudizio d'accusa. Non davano luogo quelle leggi ad una sentenza di sottoposizione ad accusa; solo ne' nuovi Codici quel giudizio si è snodato e distinto dal giudizio definitivo e come garanzia di questo. Credereste ora voi, o signori, che coloro i quali stipulavano il trattato del 1843 richiedessero, come condizione della estradizione, un atto che nell'ordinamento del giudizio penale non era ancora dalle loro leggi riconosciuto?

MELLANA. Domando la parola.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. La Svizzera era governata in generale dal Codice d'istruzione criminale francese. Ora, ognuno sa che nel Codice criminale francese ci ha il *mandat d'arrêt*, e questo come il *mandat d'amener* ed il *mandat de dépôt*, è rilasciato dal giudice istruttore. La sottoposizione al giudizio d'accusa si spedisce nella Camera del Consiglio o nella Sezione d'accusa, e l'atto con cui la Camera del Consiglio o la Sezione d'accusa ordina l'arresto ha un nome diverso, si dice: *ordonnance de prise de corps*. Laonde se i contraenti intesero riferirsi alle leggi di questi paesi, ed essi non potevano in nessun modo pensare al giudizio di accusa; e se il loro animo fu rivolto alle leggi francesi, essi non vollero che la domanda d'extradizione dovesse essere accompagnata da una sentenza di sottoposizione ad accusa, perchè se lo avessero voluto, avrebbero richiesto, non già un *mandat d'arrêt*, ma una *ordonnance de prise de corps*. Nel trattato si parla di *accusato*, e l'*accusato* in queste antiche provincie era l'inquisito.

Io ne ricavo la prova dalle regie costituzioni e dalla stessa legge del 1840. Difatti nel paragrafo 1°, libro IV, titolo XI delle regie costituzioni è detto:

« All'esame degli *accusati* potrà procedersi nei giorni sia feriatì come non feriatì, e si esamineranno più presto che sia possibile, e al più lungo dentro le 24 ore dopochè saranno carcerati, se lo stato degli atti lo permette. »

È manifesto da quest'articolo che è *accusato* colui che ancora non è stato interrogato.

Ascoltino ora l'articolo 21 della legge 11 gennaio 1840: « Se dal complesso della deposizione dei testimoni (qui la procedura si considera come molto inoltrata), e dalle risposte date dall'*inquisito* all'udienza del magistrato emergerà qualche nuova circostanza, » ecc. Qui si chiama *inquisito* persino colui che è condotto dinanzi all'udienza del magistrato, dopo

consumati già molti atti di procedura, e dopo che molte prove sono state già raccolte. Egli è dunque evidente che queste due voci di *accusato* e d'*inquisito* fino al 1847 si usavano quasi promiscuamente ed accennavano una sola idea, cioè colui contro il quale si fosse già avviato un procedimento penale, colui contro il quale fosse sorta un'imputazione, e quest'imputazione si fosse in qualunque modo concretata in una forma giuridica.

Ma l'assunto dell'onorevole deputato Mancini, indipendentemente dal necessario intendimento di coloro che stipulavano il trattato, è ancora manifestamente combattuto dallo spirito del trattato, dalla parola del trattato medesimo. Quando si tratta d'una domanda di estradizione il caso più ovvio che si affaccia alla mente è che l'imputato sia fuggito prima che atti giudiziari s'intraprendessero contro di lui o almeno sul cominciamento dell'istruzione.

Però d'ordinario si domanda l'extradizione per potersi continuare una procedura incoata, e non si prosegue se non dopo che la domanda di estradizione sia stata consentita, cioè quando colui che era fuggito rientrò nello Stato ove il delitto fu commesso.

Non era dunque conforme alla maggior parte dei casi che parlandosi di estradizione si stabilisse la necessità di una sentenza di accusa come preliminare necessario della domanda di estradizione. Siffatta sentenza non si spedisce se non dopo gl'interrogatorii, ovvero contro i contumaci, cioè contro coloro dei quali si ignora la dimora; il che non può avvenire nel caso di domanda di estradizione.

Le parole dell'articolo 4 in modo preciso allontanano qualunque dubbio, perocchè, sebbene nell'articolo 1 si sia detto che l'extradizione avverrà per gli *accusati* e i condannati, nell'articolo 4 sono designati i documenti che debbono recarsi in appoggio della domanda di estradizione.

Ora quali sono questi documenti? L'articolo 4 lo dice:

« I documenti che dovranno essere prodotti in appoggio della domanda di estradizione sono il *mandato di cattura* spiccato contro gl' *inquisiti* o qualsiasi altro atto emanato dalle autorità che hanno il diritto di metterli in istato d'accusa. »

Il mandato di cattura è dunque il documento che deve appoggiare la domanda di estradizione. E quando mancasse un mandato di cattura, la legge ha accennato ancora ad altri atti che emanassero dalle autorità da cui potessero essere *accusati* gl'imputati.

Ora, abbiamo noi un mandato di cattura? Ciò non lo disconosceva neppure l'onorevole deputato Mancini. Abbiamo un mandato di arresto rilasciato dal giudice istruttore, cioè un mandato d'arresto quale deve essere secondo il Codice francese, a cui certamente le parti hanno inteso di rimettersi nella stipulazione del trattato del 1843.

Ma l'onorevole deputato Mancini aggiungeva che vi ha nel cantone di Ginevra una legge posteriore al trattato del 1843, la quale è del 21 marzo 1849. Secondo

2^a TORNATA DEL 13 GIUGNO

questa legge, egli dice, è *le mandat de dépôt* che deve accompagnare la dimanda d'extradizione, perchè questo e non il mandato d'arresto è rilasciato dalla Camera di istruzione. Ma questo argomento è già confutato dalla dimostrazione che la dimanda di estradizione non debbe fondarsi sopra una sentenza di sottoposizione ad accusa.

Aggiunge l'onorevole Mancini che il mandato di arresto, secondo la citata legge, ha un' autorità fuggevole.

Io per verità non so quale conseguenza potrebbe trarsi da questa osservazione quand'anche fosse accettata in tutta la sua pienezza.

È egli vero sì o no che nel 1843 i contraenti richiesero come unico documento per sostenere una domanda di estradizione, il mandato d'arresto?

È egli vero sì o no che noi abbiamo a conforto della domanda fatta dalla Svizzera un mandato d'arresto?

Ma l'onorevole Mancini osserva che il mandato di arresto rilasciato ora dal giudice d'istruzione di Ginevra, in virtù dell'articolo 5 di detta legge, non ha l'efficacia del mandato d'arresto contemplato dal Codice francese, che è quello a cui si riferisce il trattato del 1843.

Il mandato d'arresto del quale parla l'articolo 5 della legge 1849 è un mandato d'arresto rilasciato dal giudice istruttore, e perciò corrisponde al mandato di arresto a cui accenna il Codice francese. Ma l'onorevole Mancini ha detto che il mandato d'arresto che ora è rilasciato in virtù dell'articolo 5 non ha che una durata temporaria, che esso, se non ho male udito, diveniva caduco dopo otto giorni. (*L'onorevole Mancini fa segni negativi*)

Non è così? Allora prendo atto delle negazioni di cui dà segno l'onorevole deputato Mancini, mi dispenso dal confutare quell'errore, e ritengo che lo stesso deputato Mancini dia all'articolo 5 l'intelligenza che esso ha veramente.

In questo articolo è detto soltanto, che « *le mandat d'arrêt* est celui par lequel le juge d'instruction ordonne d'arrêter et de garder en prison pendant huit jours au plus, ou de l'y retenir pendant ce terme, s'il est déjà arrêté, un individu prévenu d'un crime ou d'un délit. »

Ebbene, signori, ciò importa che colui che è arrestato in virtù d'un mandato d'arresto rilasciato dal giudice istruttore deve rimanere in carcere per otto giorni, e se non seguissero altri procedimenti, dopo otto giorni dovrebbe essere liberato.

Però questo termine importa a colui che è arrestato il diritto di richiedere la liberazione, ma non rende caduco il mandato d'arresto spirati che sieno gli otto giorni.

Questi termini vi sono in tutte le nostre procedure; essi servono per affrettare il corso del giudizio, ma non invalidano i mandati che sono spediti dall'autorità giudiziaria.

Del resto, come si potevano spingere innanzi nel presente caso le procedure? Il mandato d'arresto è

stato rivolto al Governo italiano, perchè si sapeva che l'imputato Delafield si era ricoverato in Italia. Ora poteva il giudice di Ginevra interrogarlo, poteva spingere contro l'imputato la procedura, poteva mutarsi questo mandato d'arresto in un mandato *de prise de corps*, o in un mandato di *dépôt* senza che il Delafield fosse giunto in Ginevra? Non potevano i tribunali di Ginevra procedere contro il Delafield lontano, tenuto nelle prigioni del Governo italiano, come contro un contumace, perchè il giudizio in contumacia non si fa contro un imputato di cui si conosce la dimora, di cui si aspetta la consegna.

Dunque mi pare evidente che il trattato non poteva richiedere come documento che appoggiasse la domanda di estradizione un'ordinanza di sottoposizione all'accusa, che invece esso richiede un mandato di arresto. Volendo anche dare alla legge del 1849, emanata in Ginevra, un'influenza sul trattato stabilito tra la Svizzera e la Sardegna nel 1843, questa influenza non riesce punto pregiudizievole al mandato d'arresto, il quale confortava la domanda di estradizione presentata dalla Svizzera al Governo italiano.

Ma, signori, sarebbe mai credibile che rispetto alla Svizzera ci mostrassimo più esigenti di quello che in realtà siamo, e dobbiamo essere per altri trattati verso l'Austria e verso la Francia? Ebbene, c'è un trattato coll'Austria il quale indica i documenti a cui debbono essere appoggiate le domande del Governo austriaco: essi sono indicati nell'articolo 2, ove si legge: « una tal domanda si farà colla trasmissione della sentenza per semplice notizia rispetto ai condannati, e coll'accennare soltanto il delitto rispetto ai semplici imputati. »

È ben inteso che i reati politici sono esclusi. Non si tratta che di reati comuni. Abbiamo un trattato colla Francia. In esso è stabilito:

« *Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat.* »

Questo articolo è quasi la riproduzione di quello pattuito con la Svizzera sul quale oggi si disputa.

Signori, se le convenzioni private debbono eseguirsi in buona fede, questo principio debbe rimanere altamente rispettato ne' trattati internazionali; la pace, la sicurezza, la prosperità delle nazioni poggia sopra di essi; chi vuole scandagliarli con spirito sofisticato compromette la dignità degli Stati, la sicurezza dei popoli.

La seconda obbiezione è che il fatto pel quale fu richiesta l'extradizione non entrava nella natura dei reati indicati nel trattato.

Io vi prego, o signori, ad avvertire in questo luogo che quando siamo in faccia ai trattati si tratta di un obbligo. Quando manca un trattato si ha il diritto di concedere l'extradizione, ma si ha pure il diritto di rifiutarla.

Questa è l'opinione generalmente ricevuta; ma il diritto di estradizione diviene un'obbligazione positiva

quando due Stati sono legati da una stipulazione, e lo Stato richiedente non fa che domandare l'esecuzione del trattato.

Ebbene, o signori, è indubitato che il mandato d'arresto era stato spedito per un fatto che era compreso nel trattato. Ma voi, Governo italiano, dice l'onorevole Mancini, non avete il debito di credere puramente al mandato del giudice d'istruzione, voi avete il diritto d'esaminare se la domanda sia giusta, se l'imputazione sia sussistente.

Signori, questa proposizione così assolutamente stabilita ed accettata importerebbe l'annullamento di tutti i trattati, imperocchè è evidente che si deve pregiare l'estradizione in quanto che colui che l'ottiene riserva a sè ed ai suoi magistrati il giudizio dell'imputazione intorno al valore dell'imputazione ed alla sussistenza dell'accusa.

Nei giudizi civili, trattandosi di sentenze, per rendere, cioè, efficace ed autorevole in uno Stato la giurisdizione di un paese straniero, si è conteso fino a che punto i magistrati di uno Stato avessero il debito di guardare nelle sentenze pronunziate da uno Stato diverso.

La giurisprudenza si è avviata fino ad astenersi da qualunque esame che riguardasse il merito e la sostanza della controversia: vi è nondimeno nei casi di estradizione una ricerca a compiere, la sola legittima, la sola possibile.

Il mandato di arresto è rilasciato per uno dei fatti designati nel trattato.

Ecco il solo diritto, dirò pure, ecco il solo obbligo del Governo a cui è fatta la richiesta.

Se questo esame si spingesse più innanzi, se il Governo si facesse a scandagliare le prove, evidentemente l'articolo 4 del trattato su cui discutiamo sarebbe inutile perchè non sarebbe bastato allora come documento il solo mandato d'arresto.

L'articolo 4 indica i documenti i quali devono confortare la domanda di estradizione. Ora, se noi ci siamo obbligati in virtù di questo trattato a consegnare coloro che, imputati da noi di fatti indicati nel trattato fossero colpiti da un mandato d'arresto, è certo che il nostro diritto si limita a queste due condizioni: a verificare se ci sia il mandato d'arresto da un canto, e verificare se il fatto per cui è spedito il mandato d'arresto sia compreso nel novero dei reati indicati dal trattato medesimo.

Nè potrebbe temersi il pericolo a cui accennava l'onorevole Mancini, che cioè, se noi ci rimanessimo dallo esaminare il fondo del reato e la sostanza di esso, potrebbe avvenire che sotto la forma di un reato comune si trovasse involto un reato politico pel quale fosse vietata l'estradizione. Ad ovviare questo pericolo è sufficiente l'esame che io ammetto; ma da esso ci premunisce anche espressamente il trattato di cui ragioniamo.

Nell'articolo 8 è detto:

« I crimini e i delitti politici sono eccettuati dalla

presente convenzione. Egli è stabilito espressamente che l'individuo la cui estradizione sarà stata concessa, non potrà in nessun caso essere ricercato, punito per alcun reato politico anteriore alla estradizione, o per alcun fatto connesso con un tale reato. »

Questo solo articolo riferma evidentemente il concetto che il Governo a cui è richiesta l'estradizione deve astenersi dall'esame del merito.

Ora, che è avvenuto, o signori, nel presente caso?

Il signor Delafield era imputato di abuso di confidenza, di scrocco, di furto con effrazione.

Le rivelazioni fatte dalle parti accennavano a tutti questi estremi; ma poichè il fatto pel quale precipuamente l'estradizione si dovea consentire era il furto con effrazione, il Governo non si tenne pago delle querele delle parti, ma cercò se vi fosse qualche documento da cui l'effrazione fosse provata. Questo documento ci fu spedito; era un processo verbale del commissario che aveva verificato l'effrazione. Così il Governo italiano poteva con sicurezza ritenere che la domanda della Svizzera era stata fatta per uno dei reati contemplati nel trattato.

Sicchè gli esami che a noi incombevano furono tutti adempiuti, nè oltre quelli si è mai voluto fare altre indagini nei casi simili.

Io non credo che sia necessario ed opportuno entrare in un ragguaglio di meriti delle varie provincie italiane e della loro giurisprudenza; e più mi soddisfa il riguardare i doni e le virtù di ciascuna provincia come doni e virtù italiane; ma mi sembra potersi giustamente pensare che, quando qui è nato un trattato e vi fu per molti anni applicato, i documenti della giurisprudenza e della pratica non possono essere estranei alle nostre considerazioni.

Ora, o signori, in tutte le Corti, presso tutti gli alti Consigli di queste provincie, dal 1843 fino ad oggi si è serbato costantemente questa pratica, che le domande di estradizione si reputassero legittime quando fossero accompagnate da un mandato di arresto, che i magistrati si dovessero astenere da qualunque esame, il quale si sarebbe riguardato come oltraggioso all'autorità del Governo da cui partiva la richiesta.

L'esame sul merito importerebbe il rifiuto della richiesta, la negazione del trattato.

Io vi ho pure in un'altra tornata dimostrato che i miei predecessori a queste pratiche costantemente si attennero, e ch'esse furono la norma invariabile del potere esecutivo.

Ora rammentate, o signori, che le consuetudini sono leggi tra le nazioni, e che le leggi internazionali non si violano mai impunemente.

L'ultima obbiezione mossa dall'onorevole Mancini è la mancanza del consenso del console d'Haïti.

L'onorevole deputato Mancini avvertiva che il console di Haïti si era dapprima opposto all'estradizione, ch'egli vi aveva poscia consentito, ma che da ultimo aveva ripigliato la sua primiera attitudine. Ora udite,

2ª TORNATA DEL 13 GIUGNO

o signori, come stanno i fatti intorno a questo punto della controversia.

Indubitatamente il trattato del 1843 parla nell'articolo 1 del consenso dell'autorità politica a cui appartiene colui del quale si domanda l'estradizione; ma in che senso debbe intendersi questo articolo?

Io non tratterò questa questione di diritto, non entrerò ad esaminare se veramente, come si è sempre deciso in queste provincie, quell'articolo non possa costituire un diritto per gli Stati esteri che non sono intervenuti nel trattato, ma mi pare opportuno che io legga poche parole di un illustre scrittore francese, Hélie, le quali accennano precisamente agli usi in questa materia, perchè così sarà chiarito meglio in che senso nel trattato del 1843 era richiesto quel consenso di cui discutiamo.

« Lo Stato, sul territorio del quale il crimine fu commesso, ha certamente il diritto di chiedere che il colpevole gli sia consegnato, qualunque sia la sua nazionalità; lo Stato, sul territorio del quale egli si è rifugiato, non può fare alcuna obbiezione contro l'estradizione, non essendo il reo uno de' suoi sudditi. Si potrebbe forse opporre che questa misura, non avendo per effetto di rinviarlo avanti i giudici del suo paese, è ingiusta od oppressiva; o che il reo, essendo straniero all'una od all'altra nazione, non possa venir consegnato nè dall'uno nè dall'altro. Ma anzitutto i giudici del luogo dove fu commesso il reato sono i giudici naturali dell'accusato; di più l'estradizione non ha punto per oggetto di restituire un individuo al suo paese, ma bensì di restituire un accusato alla giurisdizione competente per accusarlo. Che importa che egli sia o non sia suddito del paese che lo reclama? Basta che sia provato essere egli inquisito di un reato commesso sul territorio di questo paese.

« Tuttavia l'uso vuole che il Governo presso il quale esso si è rifugiato, prima di concedere l'estradizione, dia avviso della domanda che a lui è fatta al Governo cui appartiene l'inquisito. Importa infatti d'avvertire questo terzo Stato della posizione del suo regnicolo affinchè, qualora lo creda conveniente, possa esercitare a suo riguardo una specie di tutela, facendone valere gl'interessi e sostenendone i diritti.

« Ma quali devono essere gli effetti di questa comunicazione? Questa terza potenza può ella forse, ricusando il suo consenso, porre ostacolo all'estradizione? La sua adesione è ella una condizione essenziale di questa misura? Dove sarebbe il fondamento di un tale ostacolo, d'una tale condizione? La nazione, nel seno della quale fu commesso il reato, ha interesse a che il medesimo sia punito; la nazione, sul territorio della quale egli si è rifugiato, ha pure interesse a che egli non risieda sul suo territorio, come pure a che non vada impunito d'un reato il cui eco pervenne sino a lei. Qual sarebbe il diritto del paese che interviene d'ineagliare la giustizia? E come, pel solo rifiuto di lasciar giudicare uno dei suoi regnicoli, potrebbe egli privare la nazione lesa della riparazione alla quale ha

diritto, e costringere l'altra a sospendere violentemente il corso della giustizia? Forse che un Governo può pretendere di coprire tutti i suoi nazionali di una specie d'inviolabilità e sottrarli a tutti i giudici stranieri?

« Il principio generale è la repressione dei reati presso tutti i popoli; il diritto delle genti tende ad agevolare questa repressione collo stabilire tutti quei rapporti che possono guarentirla, e la conseguenza di questi rapporti è il rinvio di tutti gli accusati avanti i giudici competenti per giudicarli. È questa una di quelle regole generali contro le quali non si può lottare. Se lo straniero fosse stato arrestato nel luogo stesso del reato, il suo Governo avrebbe egli tentato di sottrarlo al giudizio? Ora poco importa che si tratti di giudicarlo o di consegnarlo al paese che lo deve giudicare; il diritto del Governo non muta, egli non può acquistare maggior estensione in un caso che nell'altro. *Il rifiuto di adesione non può dunque legare il Governo presso il quale il reo si è rifugiato; questo Governo, dopo aver esaminati i motivi dell'opposizione, rimane libero di ordinare l'estradizione.* »

Ho creduto dover riferire le parole autorevoli del Faustin Hélie, per accennare soltanto al vero significato che può avere l'articolo 1 del trattato.

Esso non ha fatto che sancire un uso già adottato tra le nazioni civili, quello cioè d'avvertire il Governo estero a cui appartiene l'imputato del quale è reclamata l'estradizione.

Ma, signori, siamo noi in questo caso? Occorre di discutere il valore e l'importanza della clausola di quel trattato in faccia ai fatti che si sono verificati.

Io ebbi l'onore fin dalla prima sera di dire alla Camera che il signor Delafield si era detto dapprima americano del Nord, che allora vi concorse per l'arresto il consenso del console americano, dimorante a Ginevra; ch'egli venuto a Torino, continuò ad implorare la protezione del ministro degli Stati Uniti, e che desistette quando il ministro americano rifiutò di proteggerlo; che in appresso entrò in mezzo, opponendosi alla domanda d'estradizione, il console d'Haïti, dimorante in Genova. Ma io aggiungeva che il console d'Haïti aveva poscia formalmente desistito da ogni opposizione.

Io leggerò alla Camera un brano della lettera di desistenza.

« Che il sottoscritto, malgrado sia egli pienamente accertato della sudditanza haitana del Delafield, per informazioni avute d'ufficio, intende di non interporre la benchè menoma parola a difesa, nè protezione del medesimo, dal momento che egli mostrossi del tutto indegno della sua patria col rendersi colpevole dei fatti i più riprovevoli.

« Che pertanto il sottoscritto, stando ai fatti cui ebbe motivo di conoscere, per la S. V., rimette pienamente nelle mani del Governo del Re l'intero arbitrio di concederne o no l'estradizione alla Svizzera, secondo gliene suggerisce meglio l'alta sua saggezza ed impar-

zialità, e che finalmente venendo nella convinzione per i documenti medesimi come gli effetti appartenenti al Delafield, rimessi prima d'ora allo scrivente dalla questura di Torino, possano essere di furtiva provenienza e d'interesse della giustizia, il sottoscritto deplora assai di avere già spedito la maggior parte di essi alla volta dell'America, come ne era stato incaricato dal medesimo Delafield, ma che però, comechè il Governo d'Haïti nel procedere alla nomina di un suo console in Italia, intendeva, appunto per questo, di rendere più efficace la giustizia anche verso i sudditi del suo paese, il sottoscritto ha già fatto porre a disposizione della S. V. illustrissima quella parte di effetti che ancora rimanevano in suo possesso, e per quanto a quelli già spediti gliene trasmette del pari una nota per quelle maggiori indagini che fossero necessarie, assicurando ad un tempo la S. V. che, avendo potuto conoscere come tali effetti possano essere per anco in Inghilterra, ha dato egli tosto le opportune ordinazioni onde gli effetti stessi sieno tostamente ritornati in quest'ufficio per essere posti a sua disposizione, aggiungendo ancora che, quand'anche fossero di già avviati per l'America, ciò non impedirebbe punto che il sottoscritto, sotto la sua particolare garanzia, s'incaricasse di farneli tosto pervenire nelle mani del Governo del Re.

« Sicchè il sottoscritto spera che le indagini della giustizia non potranno venir meno, dal momento che fin d'ora si potrà esaminarne gli oggetti come stanno specificati nella nota anzidetta, e tostamente gli oggetti stessi potranno confermarne la realtà col materiale confronto.

« Il sottoscritto osserva inoltre alla S. V. illustrissima come fra gli oggetti ritirati esistesse uno *sciallo dentel nero* di certo valore, e che onde procurarsi del danaro nel per conto del Delafield, lo abbia depositato presso di terza persona contro l'avanzo di lire 500, della qual somma usò egli all'ammortizzazione di parte di quelle spese fatte nel suo per conto, come risulta dall'acchiusa nota.

« Finalmente il sottoscritto prega la S. V. illustrissima a voler far comprendere al Governo del Re come l'insistenza apposta dallo scrivente, riguardo al Delafield, veniva essa promossa dalle informazioni da cui il sottoscritto era partito e che stavano esse forse meno esatte, ma che per altro il sottoscritto deplora maggiormente l'occorso, poichè ciò non sarebbe punto avvenuto se gli fossero state sino dal principio comunicate quelle carte che in oggi, per organo della S. V. illustrissima gli si fecero consultare.

« Pregiasi intanto lo scrivente di pregare la S. V. illustrissima, acciò più felice interprete di questi giusti sentimenti, voglia far conoscere al Governo del Re l'equivoco occorso, ma per altro la nessuna conseguenza derivatane; mentre gode l'animo dello scrivente di far ritenere, come egli sarà sempre pronto a presentare quei maggiori schiarimenti cui fossero nell'interesse della giustizia al riguardo della pratica medesima. »

Gli oggetti stessi potranno confermare la realtà.

E il detto console aggiungeva a questa sua lettera due altre lettere, una scrittagli dal ministro di Haïti in Parigi, il signor Ardouin, che fu nominato dal deputato Mancini, colla quale era espressamente invitato a desistere da ogni opposizione per la consegna del Delafield, ed un'altra scritta dal ministro di Port-au-Prince del 10-marzo 1863, nella quale si legge quanto segue:

« Dans l'ignorance où vous étiez des antécédents du sieur Catilina, vous avez mis un louable empressement à lui prêter l'aide à laquelle vous étiez porté à croire qu'il avait droit; *mais* maintenant vous savez à quoi vous en tenir, à son égard, et combien, par la série des faits qui lui sont reprochés, il s'est rendu indigne de la protection dont vous vouliez le couvrir...

« *Le ministres des affaires étrangères* »
« A. DUPUY. »

Questa lettera, come dissi, è del ministro di Port-au-Prince; ho tralasciato di leggere quella di Ardouin, che è press'a poco la stessa.

Ma l'onorevole Mancini con accento iroso, e tale da muovere l'indegnazione di qualunque animo non ignobile, dava una spiegazione diversa della desistenza del console di Genova. Il Governo italiano, egli diceva, si è abbassato fino a minacciare il console.

È una grave imputazione. L'ha ben ponderata l'onorevole Mancini? Egli con industria sottile ha accennato a minacce, tralasciando tutti i fatti che porsero l'occasione al Governo del Re, non già di minacciare, che nol fece mai, ma di querelarsi col console di Haïti.

Poichè l'onorevole Mancini a ciò mi costringe, io sono nel debito di esporre brevemente quei fatti.

L'onorevole deputato Mancini insisteva perchè fosse aperto un pacco che esisteva presso la questura di Torino, ove egli diceva che si sarebbero trovati tutti i documenti giustificativi dell'innocenza dell'imputato. Non esitai a pregare il mio collega, il ministro dell'interno, perchè questo pacco si aprisse immantinente. Il pacco fu aperto, ma tre giorni dopo seppi che le casse le quali erano state sequestrate nell'atto dell'arresto del signor Delafield, erano andate a Genova.

Signori, quest'annunzio mi addolorò profondamente. Che figura avremmo noi fatto innanzi, non dirò al Governo svizzero, ma innanzi all'Europa, se costretti a consentire l'estradizione avessimo dovuto dire: eccovi Delafield, ma le gioie e gli oggetti che erano con lui, che furono sequestrati, e che si dicevano furtivi non abbiamo saputo custodirli, sono scomparsi?

Allora richiamai su questo fatto tutta l'attenzione del mio collega il ministro dell'interno, significandogli che il questore di Torino sarebbe stato responsabile del valore di tutti quegli oggetti.

Il ministro dell'interno si adoperò con ogni sollecitudine; il questore si disse ingannato: egli riferì che gli si era fatto credere che vi erano alcuni bauli, nei quali si contenevano oggetti d'uso del signor Delafield

e che egli non aveva esitato ad ordinare che si rilasciassero al Delafield.

Questi oggetti erano andati a Genova; e quando furono richiamati al signor Balestrini, egli disse ch'erano partiti per l'America. Uno sciallo soltanto, diceva, essere stato messo a pegno per lire 500, spese per conto del Delafield.

Fu in questa occasione che dal Governo si mossero querele e si tenne un franco linguaggio col console di Haiti.

Ora giudichi la Camera se sia per questo da censurare il Governo, e se il contegno tenuto in questa congiuntura dava occasione opportuna all'onorevole deputato Mancini per dire che il Governo italiano è umile co' forti e fiero co' deboli.

Il signor Balestrini, informato dei fatti dal procuratore generale, da un magistrato, si scolpò e si adoperò perchè le cinque casse rivenissero dal viaggio a cui erano state commesse. Queste casse furono, son pochi giorni, rendute alla giustizia.

L'onorevole deputato Mancini dopo d'aver erroneamente spiegata la ritrattazione del signor Balestrini, aggiungeva che questi avesse ultimamente ripigliata la sua antica attitudine, che si fosse, cioè, di nuovo opposto alla estradizione, e ciò dopo di aver avuto nelle mani quel tal atto di Allamand che non è il querelante, che non è il derubato, e dal quale appare che egli dichiara di non aver nulla perduto.

Io leggerò alla Camera l'ultima nota del console Balestrini. Essa è del 2 maggio, concepita nei termini seguenti (*Segni d'attenzione*):

« Essendo stato presentato in quest'ufficio negli scorsi giorni un documento per il quale risulterebbe come l'Allamand di Parigi avrebbe dichiarato in modo che resterebbe eliminato il furto con rottura dalle varie accuse cui si ascrivevano al signor Carlo Delafield, nella causa di estradizione che lo riguarda colla Svizzera, e comechè, nel caso foss'egli da prestarsi fede a tale documento, non rimarrebbe più a carico di lui che l'accusa di truffa.

« Il sottoscritto, ritenendo che forse per questo reato non sarebbe, a termini del trattato colla Svizzera, rigorosamente prescritta l'estradizione, e desiderando egli di conoscere se il suo Governo, tenendo a calcolo questa circostanza, volesse rimanersi tuttavia nella condizione di aderire all'estradizione, il sottoscritto si è affrettato d'informarcelo tosto, cosicchè sarebbe a pregare l'E. V., signor ministro, acciocchè, qualora credesse di poter ammettere qualche forza a tale documento, volesse degnarsi di soprassedere pel momento all'estradizione, onde in questo caso attenderne le definitive intenzioni del Governo di Haiti. »

Se io non m'inganno, la lettera di cui ho data lettura non dice altro che questo: il Governo di Haiti aveva espressamente consentita l'estradizione; mi si recò un nuovo documento; se il Governo del Re crede che questo documento possa avere influenza e valore, io lo pre-

gherei di differire ancora il giudizio sulla domandata estradizione.

Evidentemente dunque il console di Haiti non aveva il diritto di opporsi: il Governo italiano poteva consentire all'estradizione anche sul rifiuto del console di Haiti. Questo rifiuto non vi è, perchè il rifiuto dapprima dato fu poscia disdetto, ed in ultimo questa disdetta non venne in alcun modo ripigliata.

Mi pare, o signori, che le obiezioni mosse dall'onorevole Mancini, le quali si attengono ad un ordine puramente legale, non hanno fondamento. Quale fondamento avrà la conclusione dei suoi ragionamenti?

Egli diceva: mi limito a domandare che il Governo del Re spedisca questi ultimi documenti: la dichiarazione del signor Allamand al Governo svizzero, perchè il Governo svizzero persuaso del valore di questa dichiarazione possa ritrattare la domanda di estradizione ed esonerare il Governo italiano dal carico di consegnare l'imputato.

Quand'egli così ragionava, io pensava fra me medesimo: ma come è mai accaduto che il Delafield, assistito da difensori forniti di tanto ingegno e così solleciti, non abbia pensato egli stesso ad inviare questi documenti in Svizzera, perchè fossero da quel Governo esaminati? Con qual frutto potrebbe il Governo italiano dire al Governo svizzero: date un giudizio su questi documenti, essendo vincolato dai trattati ed avendo la Svizzera somministrato quei documenti che in virtù del trattato era obbligata a somministrare?

Ritornato in casa con questi pensieri, io ritrovava fra le infinite lettere che mi vennero trasmesse per quest'affare, una lettera del signor Delafield in cui mi comunicava la copia d'una lettera ch'egli aveva ricevuta dal suo avvocato di Ginevra.

Ecco quanto scriveva quest'avvocato:

« J'ai remis à M. Custoldi la lettre qui lui était destinée, en lui communiquant les pièces dont elle était accompagnée. Ensuite nous avons vu M. le juge d'instruction, auquel nous avons également soumis ces documents. Malgré mes observations, il persiste à réclamer votre extradition. La réponse de M. Allamand ne lui paraît nullement trancher la question. C'est M. Cougnard qui se plaint de l'enlèvement des valeurs; c'est à son préjudice que l'effraction et la soustraction auraient été commises, par l'hypothèse. »

Evidentemente adunque la domanda fatta dall'onorevole deputato Mancini era stata adempita dal Delafield medesimo.

Signori, questi sono i fatti: spetta ora a voi giudicare.

Il Governo italiano ha la certezza di avere adempito un debito: consentendo l'estradizione egli ha compiuto uno di quei fatti che frequentemente si scambiano tra Governi civili, e che da più anni si rinnovano tra la Svizzera e l'Italia, tra l'Italia e la Francia, senza difficoltà, senza reclami, senza che mai per essi, benchè eseguiti con le medesime norme, si sia levato un lamento nel recinto parlamentare.

Per Delafield non è avvenuto lo stesso; egli ha incontrati parecchi difensori, e già da tre giorni risuona quest'aula della loro voce. Io ammiro tanta sollecitudine, ma essa non turba la mia coscienza, e non turberà, ne son certo, il vostro giudizio. (*Vivi applausi*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

MELLANA. Domando la parola contro la chiusura.

Voci. Ai voti! ai voti!

MELLANA. È sempre costume di non chiudere la discussione dopo le parole di un ministro: è un diritto questo, e dovendo parlare contro la chiusura mi valgo di questo diritto. Quando la Camera avrà sentito il motivo per cui domando che non sia chiusa la discussione, vedrà che ho reso un servizio alla Camera stessa ed al signor ministro.

Io credo che nel calore dell'improvvisazione sia sfuggita una gravissima considerazione all'onorevole ministro.

Egli ha detto: il trattato del 1843 non doveva prevedere la legge posteriore del 1849; quindi è sull'intera legge che si giudica la violazione della sovranità nazionale.

Qualunque trattato possa esistere, quando noi facesimo una legge contraria a quel trattato, egli è evidente che quel trattato sarebbe implicitamente distrutto.

Ora, questo principio della sovranità nazionale potrebbe essere disconosciuto in quelle parole del signor ministro, ciò che non può essere nella sua intenzione. Quindi io gli procuro il modo di spiegarsi.

Io credo che sarebbe violata la sovranità nazionale ove si dicesse che la clausola di un trattato possa vincolare la nazione nelle leggi posteriori: se così fosse, tutto il nuovo diritto italiano sarebbe nullo, perchè gli antichi trattati furono fatti tutti quanti dalla Casa di Savoia quando era assoluta, e le nuove leggi li hanno tutti quanti mutati.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Io dirò solamente che non ho mai inteso di violare colle mie osservazioni la sovranità nazionale.

MELLANA. Ah! Basta!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura.

VALERIO. Io ho domandato la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Contro la chiusura ha già parlato il deputato Mellana, e secondo il regolamento può parlare un solo; se vuol parlare in favore... (*ilarità generale*)

Pongo ai voti la chiusura della discussione.

(Dopo prova e controprova, è adottata)

Ieri sera furono deposti sul banco della Presidenza due ordini del giorno dei quali si diede lettura e furono ambidue appoggiati.

Uno è dell'onorevole Mancini così concepito:

« La Camera sospende il suo voto sul merito della petizione sino a che il Ministero, comunicati preliminarmente gli ultimi documenti al Governo federale, se, e per quali ragioni, questo ultimo dopo l'esame di tali

documenti, persista nella domanda di estradizione, passa all'ordine del giorno. »

L'altro è del deputato Crispi:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare al Parlamento i documenti che riguardano l'estradizione in Svizzera del signor Delafield, passa all'ordine del giorno. »

Finalmente vi ha quello della Commissione, la quale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Le ragioni che ho avuto l'onore di esporre alla Camera mi impediscono di accettare l'ordine del giorno del deputato Mancini.

Quanto a quello proposto dal deputato Crispi fo osservare che i documenti furono da me tutti quanti presentati alla Commissione, e che una gran parte di essi sono stati letti alla Camera.

Del resto, se la Camera sentisse ancora il bisogno di leggere i documenti, io non vorrei oppormi. (*No! no!*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Crispi.

CRISPI. Io insisto sul mio ordine del giorno, il quale, essendo sospensivo, dev'essere messo il primo ai voti.

V'insisto soprattutto perchè quando ieri sera ne fu data lettura, l'onorevole De Donno, membro della Commissione per le petizioni, rispose che la Commissione aveva già ricevuto i documenti dal Ministero, e parve accennasse che da quel momento qualunque deputato avrebbe potuto averne conoscenza.

Nella giornata d'oggi abbiamo domandato di leggere questi documenti e ci è stato proibito!

DE DONNO. Da chi? (*Movimento e risa*)

CRISPI. I documenti non furono da noi trovati alla Segreteria della Camera, il che importa che ci era proibito di leggerli. (*Oh! oh!*)

L'affare è serio, signori; allorchè la Commissione venne a dichiararvi che il Ministero le aveva comunicato i documenti; allorchè ci erano deputati i quali richiedevano di averne conoscenza, non potevano questi deputati andare in cerca dei nove commissari, ma bisognava che costoro depositassero i documenti nel luogo dove ordinariamente si leggono. Or per la Camera cotesto luogo è l'ufficio della Presidenza, ovvero la nostra Segreteria. Quindi ne segue che, dal momento che i documenti non furono colà depositati, non poterono essere letti, e però non fu a noi dato di averne conoscenza.

Insistó nel mio ordine del giorno, perchè il trattato del 1843, sul quale l'onorevole ministro sembra di appoggiarsi, non fu stipulato col cantone di Ginevra; quindi non può essere applicato nella fattispecie.

Il trattato del 1843 fu stipulato fra tutti i cantoni della Svizzera, meno Ginevra. I cantoni che vi presero parte sono i seguenti:

Berna, Uri, Schwitz alto e basso, Unterwalden, Glaris, Zug, Friburgo, Soleure, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Argovia, Turgovia, Ticino e Vaud. Più tardi ci fu l'adesione dei cantoni di Lucerna e di Losanna. Il

cantone di Ginevra non avendo sottoscritto il trattato, non poteva chiedere dal Governo italiano l'estradizione che gli fu accordata.

L'onorevole ministro guardasigilli vi dirà che nel 1862 vi fu una convenzione sottoscritta dal generale Durando, la quale estendeva a tutte le provincie italiane il trattato del 1843 e che questa convenzione fu stipulata con la Confederazione Elvetica.

A quest'osservazione dell'onorevole guardasigilli risponderò che nessun trattato può essere obbligatorio in un paese, se non ne fu fatta la debita promulgazione; il trattato del 28 aprile 1843 non fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*: e siccome ogni trattato ha forza di legge, e la legge non può aver vigore finchè non sia promulgata nel regno, ne viene per conseguenza che esso non può essere eseguito.

(Il relatore della Commissione presenta al presidente del Consiglio il decreto relativo alla pubblicazione, ed il presidente del Consiglio lo mostra al deputato Crispi e alla Camera).

Questa mimica, non degna d'un Parlamento, non scioglie la questione. Io ripeto che nella *Gazzetta Ufficiale* il trattato del 1843 non fu pubblicato.

(Il deputato Mazza mostra di nuovo il numero del bollettino delle leggi).

LAZZARO. Ma chi legge ciò ch'è pubblicato là dentro? *(Rumori)*

PRESIDENTE. Lascino che il deputato Crispi svolga il suo ordine del giorno.

CRISPI. Quel trattato non fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Dirò altresì che la pubblicazione del medesimo nelle provincie meridionali e in tutte le altre che unitesi al Parlamento costituirono poscia il regno d'Italia, si fa tutt'altrimenti che colla semplice stampa nel bollettino delle leggi del decreto reale che ne ordina l'applicazione a tutto il territorio della monarchia.

Cotesto trattato adunque non è stato pubblicato nei modi stabiliti dalla legge nelle provincie dove avvenne l'arresto del signor Delafield, e però non ha ancora alcun vigore. *(Rumori a destra)*

Insisto nel mio ordine del giorno perchè l'onorevole ministro guardasigilli, leggendo una parte dei documenti, non è venuto ad illuminare la Camera in tutte le circostanze di fatto che potevano esser causa d'estradizione.

I titoli, in virtù dei quali è stata accordata cotesta estradizione, non sono appunto quelli di cui si parla nell'articolo 4 del trattato del 28 aprile 1843.

È quindi necessario che ogni deputato, il quale voglia dare il suo voto con sicura coscienza, veda i chiesti documenti.

Insisto nel mio ordine del giorno, perchè il reato di cui si tratta non è tra quelli di cui è parola nell'arti-

colo 8 del Codice penale del regno, il quale fissa i casi nei quali è soltanto permessa l'estradizione.

Se l'onorevole guardasigilli ha tali titoli dai quali sia provato che il reato sia uno di quelli previsti dalla legge, noi, colla lettura dei documenti, potremo vederli ed assicurarcene. Se, senza aver esaminato cotesti titoli, la maggioranza, malgrado le mie osservazioni, dopo lo splendido, ma artificioso discorso dell'onorevole ministro, voglia, sotto l'impressione che ne ha ricevuto, dargli un *bill* d'indennità, lo faccia pure *(Rumori)*, ma essa avrà stabilito un precedente del quale un giorno potrebbe amaramente pentirsi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Debbo far riflettere all'onorevole Crispi che ieri sera egli dichiarò che ritirava l'ordine del giorno.

CRISPI. Lo modificava, non lo ritirava.

PRESIDENTE. Lo modificava nel senso che questi documenti fossero depositati in Segreteria.

CRISPI. Siamo nelle stesse condizioni di ieri sera.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del deputato Crispi è sospensivo, come è anche sospensivo quello del deputato Mancini.

Insiste il deputato Mancini?

MANCINI. Io consento che venga prima votato quello del deputato Crispi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno e lo metto ai voti:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare al Parlamento i documenti che riguardano l'estradizione in Svizzera del signor Delafield, passa all'ordine del giorno. » *(Interruzione)*.

NICOTERA. Domando la parola per una mozione di ordine.

Voci. Non si può: si vota.

PRESIDENTE. Durante la votazione non si può parlare.

NICOTERA. Non si vota ancora.

PRESIDENTE. Metteva appunto ai voti l'ordine del giorno.

NICOTERA. Ma non l'ha messo.

Voci a sinistra. La Camera non è in numero. *(Rumori)*

Voci ironiche a destra e al centro. Bravi!

(Richiami a sinistra).

DE BLASIS. Valeva la pena di far perdere tre sedute alla Camera!

MORDINI. Lo richiede la dignità del paese. *(Rumori)*

PRESIDENTE. Essendosi riconosciuto che la Camera non è in numero, la votazione è rinviata a lunedì.

Voci al centro. L'appello nominale! l'appello nominale!

Voci. No! no!

La seduta è levata alle ore 10 1/2.